SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 maggio 1997.

Revoca della somma di L. 8.189.632.815 di cui all'ordinanza n. 2111/FPC del 22 marzo 1991 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 2593).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2111/FPC del 22 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 1991, con la quale è stata disposta l'erogazione al Consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Cadore della somma di lire 11.430.000.000 per assicurare gli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi non risultano ultimati, che è stata effettuata una spesa di L. 3.240.367.185 con una conseguente somma rimanente di L. 8.189.632.815, e che l'ultima erogazione risale al marzo 1995;

Considerato che la medesima ordinanza disponeva che i lavori dovevano essere compiuti entro il termine massimo di 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi;

Considerato, altresì, che gli interventi dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, hanno perso, dato il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che la somma di L. 8.189.632.815 risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 8.189.632.815 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2111/FPC del 22 marzo 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A4297

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n, 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della conservatoria dei registri immobiliari di Padova n. 384 del 15 aprile 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento di detta conservatoria;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria che è stata effettuata il giorno 10 maggio 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 MAGGIO 1997

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A4299

DECRETO 12 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n, 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 2555 del 19 marzo 1997 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Caltanissetta;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali effettuata nei giorni 1° aprile e 2 aprile 1997;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 1° APRILE E 2 APRILE 1997

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A4300

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari nei giorni 17 e 18 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari è accertato nei giorni 17 e 18 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4301

DECRETO 16 maggio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n, 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 14 e 15 aprile 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia è accertato nei giorni 14 e 15 aprile 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A4302

DECRETO 26 maggio 1997.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 1997 con il quale si è provveduto ad inserire nella tariffa di vendita al pubblico nuove marche di tabacco lavorato;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1997 concernente tra l'altro la variazione dei contenuti di nicotina e condensato di alcune sigarette;

Viste le istanze con le quali le ditte Reemtsma - per le sigarette Norman Young Company N.Y.c. Full Flavor e Norman Young Company N.Y.c. Lights -, Austria Tabak Int. Gmbh - per le sigarette Ronson King Size - e Imperial Tobacco Int. Ltd. - per le sigarette Jps American Blend Lights -, hanno chiesto di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nei citati decreti del 14 febbraio e 22 aprile 1997 limitatamente alle predette sigarette;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Jps American Blend Lights	0,6	—	0,7	—
Norman Young Company N.Y.c. full flavor	0,9	—	1	—
Norman Young Company N.Y.c. lights	0,6	7	0,7	8
Ronson king size	—	10	—	12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il direttore generale reggente: CUTRUPI

97A4303

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 aprile 1997.

Aggiornamento delle disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto ministeriale 20 maggio 1993.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della Commissione interministeriale di coordinamento;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanità del 20 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186, del 10 agosto 1993, concernente le tariffe e le modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 25 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291, del 12 dicembre 1996, recante disposizioni aggiuntive sulle modalità di versamento dei diritti relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993;

Ritenuto di dover ulteriormente precisare alcune modalità relative al versamento dei detti diritti in rapporto a quanto stabilito dalla Commissione interministeriale per le biotecnologie in data 19 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del decreto del Ministro della sanità del 25 settembre 1996 citato nelle premesse, sono aggiunti i seguenti commi:

«*3.* Sono altresì escluse dalla previsione dell'art. 4 aggiunte di locali o sezioni successive alla notifica iniziale che comportino una modifica sostanziale dell'impianto.

4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali dovrà essere oggetto di nuova notifica.».

2. All'art. 6, comma 1, del medesimo decreto sono depennate le parole «... di cui al gruppo II ...» e la lettera *a)* viene modificata come segue:

«*a)* si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varietà di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varietà di ospiti».

Roma, 10 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

97A4298

DECRETO 30 maggio 1997.

Sospensione temporanea della commercializzazione della specialità medicinale «Hemofil M».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto datato 6 novembre 1990 con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale «Hemofil M»;

Vista la nota datata 29 maggio 1997-30 maggio 1997 con le quali la ditta Baxter S.p.a. comunica la sospensione della commercializzazione del lotto numero 97A06A096 della specialità medicinale «Hemofil M» in analogia a quanto effettuato dalla Baxter USA Hyland Division su indicazione dell'FDA, per variazione minima di temperatura durante la fase di produzione;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbaio 1997, n. 44;

Ritenuto di dover provvedere alla sospensione della commercializzazione del lotto in questione per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento e comunque sino alla data in cui saranno noti i risultati degli studi di convalida sulla variazione di temperatura;

Decreta:

La commercializzazione della specialità medicinale «Hemofil M» - A.I.C. n. 027128014, limitatamente al lotto n. 97A06A096, è sospesa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, per la durata di trenta giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta Baxter S.p.a.

Roma, 30 maggio 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A4383

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 luglio 1996 al 10 agosto 1996 nella provincia di Viterbo;

grandinate 15 agosto 1996 nella provincia di Roma;

grandinate 15 agosto 1996 nella provincia di Viterbo;

grandinate 6 settembre 1996 nella provincia di Roma;

tromba d'aria 12 settembre 1996 nella provincia di Roma;

gelate dal 23 dicembre 1996 al 6 gennaio 1997 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Roma:

grandinate del 15 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Ardea, Pomezia, Velletri;

grandinate del 6 settembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Fiumicino, Guidonia Montecelio, Mentana, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano;

tromba d'aria del 12 settembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio;

gelate dal 23 dicembre 1996 al 6 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella;

Viterbo:

grandinate del 30 luglio 1996, del 10 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Civitella d'Agliano;

grandinate del 15 agosto 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Montefiascone, Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4308

DECRETO 19 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Novara.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 1° novembre 1996 al 30 novembre 1996 nella provincia di Novara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: piogge persistenti dal 1° ottobre 1996 al 16 ottobre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Felizzano, Sardigliano, Solero;

Cuneo: piogge alluvionali dal 6 ottobre 1996 al 16 ottobre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bene Vagienna, Costigliole Saluzzo;

Novara: piogge alluvionali dal 1° novembre 1996 al 30 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Armeno, Nebbiuno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4309

DECRETO 19 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 novembre 1996 al 17 novembre 1996 nella provincia di Cremona;

piogge alluvionali dal 10 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nella provincia di Brescia;

piogge alluvionali dal 15 novembre 1996 al 17 novembre 1996 nella provincia di Bergamo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica:

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bergamo: piogge alluvionali del 15 novembre 1996, del 16 novembre 1996, del 17 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Calcio;

Brescia: piogge alluvionali dal 10 novembre 1996 al 20 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Borgosatollo, Braone, Brescia, Cedegolo, Ceto, Edolo, Incudine, Malonno, Montichiari, Nuvolento, Nuvolera, Paisco Loveno, Vezza d'Oglio;

Cremona:

piogge alluvionali del 15 novembre 1996, del 17 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Ca' d'Andrea;

piogge alluvionali del 15 novembre 1996, del 17 novembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Grumello Cremonese ed Uniti, Malagnino, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed uniti, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed uniti, Salvirola, Sospiro, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Vescovato, Voltido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4310

DECRETO 19 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 16 novembre 1996 al 10 gennaio 1997 nella provincia di Parma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica, con la esclusione di quelli di seguito indicati per la mancanza dei requisiti di legge;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Parma:

piogge persistenti dal 16 novembre 1996 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro, Medesano, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Solignano, Terenzo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 16 novembre 1996 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bore, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Valmozzola, Varano De' Melegari;

piogge persistenti dal 16 novembre 1996 al 10 gennaio 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bore, Busseto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Terenzo, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4311

DECRETO 19 maggio 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Grosseto e Livorno.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Grosseto;

gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Livorno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Grosseto: gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Scarlino;

Livorno: gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* ed *e)*, nel territorio dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

97A4312

DECRETO 21 maggio 1997

Modificazione del periodo transitorio previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 per l'iscrizione dei terreni vitati all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e di modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco Vergine Valdichiana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 ed il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata in questione;

Visto il decreto dirigenziale 29 settembre 1995 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto dirigenziale sopra citato con il quale, in accoglimento del parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini come riportato all'art. 2 della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1995, è stato previsto che per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» in via transitoria e per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto 29 settembre 1995 potevano essere considerati idonei alla produzione dei detti vini anche vigneti aventi una base ampelografica difforme da quella prevista dall'art. 2 del disciplinare di produzione a condizione che detti vigneti siano stati iscritti all'albo, di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1° settembre 1993;

Visto il regolamento CEE 823/87 art. 4, comma 3, con il quale si stabilisce che le difformità nella composizione delle basi ampelografiche dei V.Q.P.R.D. possano sussistere solo per un periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui ha effetto il riconoscimento della detta base ampelografica;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini preso atto di quanto stabilito nel citato regolamento CEE 823/87 art. 4, comma 3, ha successivamente stabilito di adeguare i disciplinari di produzione al disposto sopra richiamato;

Ritenuto pertanto necessario, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di dovere adeguare il disposto dell'art. 3 del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento CEE 823/87, al fine di far decorrere il periodo di tre anni previsti per l'adeguamento della base ampelografica dalla data di entrata in vigore del presente decreto con il quale si modifica il disposto del sopracitato art. 3 del decreto dirigenziale 29 settembre 1995;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica del disposto di cui all'art. 3, comma 1, decreto dirigenziale 29 settembre 1995 contenente modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» il periodo stabilito per l'iscrizione a titolo transitorio dei terreni vitali all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è ridotto ad anni tre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La decorrenza di cui sopra si applica anche ai vigneti che risultano già iscritti a detto albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 sopra citato.

Le condizioni ed i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei vigneti restano immutati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A4306

DECRETO 22 maggio 1997

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origini dei vini;

Visto il decreto del dirigenziale 20 settembre 1996 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere l'eliminazione dal disciplinare di produzione del riferimento alla densità ottica per le tipologie Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco rosso e rosato, Cabernet Sauvignon, Marzemino, Malbo Gentile e Malbo Gentile novello e la eliminazione del riferimento al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per le tipologie Montericco rosso e rosato dei vini a denominazione di origine controllata

«Colli di Scandiano e di Canossa» come previsto dall'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Ritenuta l'opportunità, in aderenza al parere positivo espresso dal Comitato medesimo, di accogliere le richieste degli interessati in quanto i parametri concernenti la densità ottica ed il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo si rendono superflui per la caratterizzazione delle tipologie sopra indicate;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con decreto dirigenziale 20 settembre 1996, con riguardo alle tipologie «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa, «Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato, «Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon, «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino, «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile, «Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino, «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile, «Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile novello sono soppressi i riferimenti alla densità ottica; con riguardo alle tipologie «Colli di Scandiano e di Canossa» Montericco rosso e rosato è soppresso il riferimento al titolo alcolometrico volumico effettivo minimo per la tipologia Montericco rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A4307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 maggio 1997.

Prima variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, esercizio finanziario 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decrto 11 aprile 1997, n. 97/I/97, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsone 1997 del Fondo già citato;

Visto il parere espresso dal sottocomitato per la formazione professionale istituto dall'art. 9 della legge n. 236/1993 in ordine alla assegnazione del terzo delle risorse provenienti dal gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978;

Vista la nota n. 122718 del 28 febbraio 1997 con la quale il Ministero del tesoro - IGFOR, comunica l'assegnazione del FSE di L. 3.236.890.968 relativa al finanziamento spedizionieri doganali, regolamento CEE n. 3904/92;

Visto lo stanziamento del capitolo 2004 sezione entrate del bilancio di previsione 1997 che riporta l'ammontare di L. 13.850.000.000, anziché di L. 13.580.000.000 per cui si rende necessaria una variazione in diminuzione di L. 270.000.000 della somma assegnata al capitolo suddetto e una corrispondente riduzione del capitolo 7029 del bilancio in argomento;

Ritenuta la necessità di acquisire in conto entrate e uscite delle partite di giro del bilancio di previsione 1997 l'importo di L. 3.236.890.968 relativo al finanziamento spedizionieri doganali, regolamento CEE n. 39094/92;

Ritenuta la necessità, conformemente a quanto proposto ed approvato dal sottocomitato per la formazione professionale relativamente alle somme da assegnare con le procedure ex art. 9, della legge n. 236/1993, di incrementare per L. 4.142.986.076 lo stanziamento del capitolo 7008 (spese per attività informazione e di documentazione art. 18, lettera *f*), della legge n. 845/1978), nonché di incrementare per L. 187.000.000.000 lo stanziamento del capitolo 7031 (spese per il finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9, della legge n. 236/1993);

Ritenuta la necessità di trasferire dal capitolo 7029 (Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993) al capitolo 9001 (somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale), del bilancio di previsione in argomento, la somma di L. 3.836.389.509 relativa a finanziamenti concessi ad enti ed organismi vari a valere sul FSE nell'anno 1996 e da questi restituiti;

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni;

Sezione entrate:

Variazioni in aumento:

capitolo 4001: somme affluite dalla CEE per attività di formazione professionale gestite dal Ministero del lavoro e della previdena sociale (variazione in aumento) L. 3.236.890.968.

Variazioni in diminuzione:

capitolo 2004: trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministro del lavoro e della previdena sociale (variazione in diminuzione) L. 270.000.000.

Sezione uscite:

Variazioni in aumento:

capitolo 9001: somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (variazione in aumento) L. 3.236.890.968;

capitolo 7008: spese per attività informazione e di documentazione art. 18, lettera *f)* della legge n. 845/1978 (variazione in aumento) L. 4.142.986.076;

capitolo 7031: spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9, della legge n. 236/1993 (variazione in aumento) L. 187.000.000.000;

capitolo 9001: somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (variazione in aumento) L. 3.836.389.509.

Variazioni in diminuzione:

capitolo 7029: fondo di riserva per finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art.9, comma 7, della legge n. 236/1993 (variazioni in diminuzione) L. 195.249.375.585.

Art. 2.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

Roma, 21 maggio 1997

Il Ministro: TREU

97A4305

DECRETO 22 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bella Speranza» a r.l., in Viareggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'Autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del comissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative sena nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooeprativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Bella Speranza» a r. l., con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio Migliorini Mario, in data 4 dicembre 1957, repertorio n. 65036, registo imprese 3023, B.U.S.C. n. 73/59900, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 22 maggio 1997

Il direttore: SANTI

97A4304

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 maggio 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. F.B.M. Hudson italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successivamente modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.B.M. Hudson italiana;

Visto il provvedimento rilasciato in data 20 maggio 1997, con il quale i commissari sono stati autorizzati a trasferire il complesso aziendale facente capo all'impresa predetta, alla S.A. Hamon Industrie Thermique;

Rilevato che a seguito del trasferimento del complesso aziendale le attività produttive della società verranno trasferite all'acquirente e si rende pertanto opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio per l'impresa predetta;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A4313

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Approvazione dei patti territoriali delle province di Enna e Siracusa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che, tra l'altro, individua le aree depresse e definisce i diversi istituti della programmazione negoziata;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha integrato l'art. 1, della legge 7 aprile 1995, n. 104, inserendo tra gli istituti della programmazione negoziata quello dei patti territoriali ed ha attribuito al CIPE il compito di definire i contenuti generali e le modalità organizzative ed attuative dei patti territoriali e di approvare i singoli patti da stipulare;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nella seduta del 10 maggio e 20 novembre 1995 — pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 220 del 20 settembre 1995 e n. 47 del 26 febbraio 1996 e del 12 luglio 1996 (in corso di registrazione da parte della Corte conti), con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Ritenuto opportuno avviare il processo attuativo dei patti territoriali, attraverso una fase sperimentale che consenta di verificare il concreto impatto sull'occupazione di progetti integrati concertati dalle parti sociali a livello locale, tenuto anche conto che il d.d.l. collegato alla legge finanziaria 1997 prevede una nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Considerato che detta fase sperimentale deve altresì consentire di mettere a punto strumenti di coordinamento tra i vari livelli (Unione europea - Stato-regione-enti locali) al fine del proficuo utilizzo delle risorse necessarie allo sviluppo dell'occupazione secondo le potenzialità di ciascuno;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Enna, stipulato, presso il CNEL in data 21 ottobre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Siracusa, stipulato presso il CNEL in data 21 ottobre 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal servizio della contrattazione programmata del Ministero del bilancio;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione conomica;

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Enna, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti, per un ammontare complessivo di 117.983,5 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie da erogarsi nel periodo 1997-2001 determinato in 97.044,7 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 492 addetti, di cui n. 404 nuovi occupati, come di seguito dettagliato:

N.	Società	Attività	Investimento proposto	Onere dello Stato	Occupazione totale	Nuova occupazione
1	Cesit S.r.l.	Prod. succhi d'arance pigmentate	14.000,0	11.923,0	28	28
2	La Dolciaria s. coop.r.l.	Prod. dolci tipici	500,0	406,4	7	7
3	I.C.A. S.r.l.	Prodotti a base di carne	3,294,7	2,678,1	15	15
4	Sebo S.r.l.	Prod. ceramica artistica	531,9	432,4	10	6
5	Agriplast s.n.c.	Prod. tubi in plastica	1.912,0	1,491,8	14	4
6	Milla S.r.l.	Prod. articoli in gomma	1.000,0	797,4	14	8
7	Hotel Selene	Ristrutturazione albergo	1.100,0	874,6	10	10
8	For.Ma. S.r.l.	Lavorazione mat. lapidei	2.200,0	1.702,5	18	18
9	Co.Im.E.Dil. s.n.c.	Prod. oggetti ceramica	661,5	537,7	8	6
10	K2 - Ser. informatici s.a.s.	Prod. software e servizi telematici	298,7	240,6	18	12
11	Damen Moda S.r.l.	Prod. abbigliamento	3.506,0	2.814,4	52	36
12	Solomaglie s.n.c.	Prod. abbigliamento	4.638,0	3.749,2	38	29
13	Clothing Station s.n.c.	Prod. abbigliamento	2.126,0	1.697,8	12	8
14	Tecnosys s.n.c.	Prod. software immobiliare	400,0	325,6	6	4
15	Belco Avia s.n.c.	Servizi ricerche aerodinamiche	18.150,0	14,468,6	36	36
16	Gesal S.r.l.	Ristrutturazione albergo	1.685,0	1.324,6	28	4
17	Cons. Coldiretti	Tutela marchio pesco Leonfortese	300,0	236,1	3	3
18	Mulinello s.a.s.	Lavorazione carne suina	7.000,0	5.314,1	20	15
19	Cerere S.r.l.	Prod. pasta nuovo tipo	39.729,8	33.912,2	90	90
20	Cosit S.r.l.	Trasformazione ortaggi	11.049,9	9.009,2	55	55
21	Caseificio S. Giorgio	Prod. formaggi	2.200,0	1,766,4	6	6
22	Il Cavalcatore S.r.l.	Prod. formaggi	1.700,0	1.341,2	4	4
	Totale iniziative	Patto di Enna	117.983	97.044,7	492	404

2. Le agevolazioni fmanziarie sono calcolate nel limite massimo del 50% espresso in ESN per gli investimenti ammissibili, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996 (in corso di registrazione).

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi di cui al successivo punto 6.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale,* presenterà al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario.

7. Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6., e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

8. È approvato il patto territoriale della provincia di Siracusa, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti, per un ammontare complessivo di 71.191,2 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie da erogarsi nel periodo 1997/2001 determinato in 49.076,8 milioni di lire e con un occupazione a regime di n. 991 addetti, di cui n. 380 nuovi occupati, come di seguito dettagliato:

N.	Società	Attività	Investimento proposto	Onere dello Stato	Occupazione totale	Nuova occupazione
1	Trasporti Ambrosio s.a.s.	Prod. parti autocisterne	2.900,0	1.991,0	8	8
2	Lobello Fosfovit S.r.l.	Pane surgelato	1.700,0	1.159,1	15	15
3	Leone La Ferla S.p.a.	Produzione calce e derivati	6.500,0	4.566,7	30	3
4	Keramos	Ceramiche artistiche	430,0	293,2	4	4
5	Ce.Fi.T. S.r.l.	Centro servizi agricoltura	1.160,0	785,6	15	10
6	Tuttoincoop S.c.r.l.	Centro turistico	1.500,0	1.022,7	9	9
7	Comoind S.r.l.	Prod. carpenteria metallica	2.000,0	1.378,3	280	40
8	Saybolt Italia S.r.l.	Laboratorio servizi industriali	800,0	545,4	22	3
9	C.E.I.S. S.r.l.	Prod. e servizi multimediali	600,0	408,7	14	6
10	Nico S.p.a.	Man. imp. petr. e riciclaggio r.i.	800,0	545,4	40	6
11	V.E.D. S.r.l.	Prod. tubazioni in PRFV	7.202,0	5.043,5	250	35
12	Az. Agr. Sorelle Palermo	Agriturismo	432,0	325,8	5	1
13	Az. Agricola Mottava	Agriturismo	1.145,0	757,0	4	4
14	Sorelle Palermo	Turismo	3.870,0	2.509,5	11	11
15	Cose a caso	Produzioni ricami artigianali	650,0	443,2	50	50
16	Imeco S.r.l.	Produzione meccanica	3.725,5	2.539,1	18	10
17	Tinè S.r.l.	Prodotti natanti in vetroresina	525,0	367,0	18	18
18	Coo.M.Ak. S.r.l.	Prod. lattoneria in rame	900,0	633,2	12	9
19	Ma.Va S.r.l.	Produzioni editoriali	1.810,0	1.150,0	17	15
20	M.S.A. S.r.l.	Attr. sportive e ricreative	11.760,0	8.292,9	37	37
21	Athena Palace S.p.a.	Ripristino albergo	5.463,0	3.700,0	15	15
22	Progetto impresa S.c.r.l.	Trasformazione albergo	1.328,0	905,4	6	5
23	Bollani Enrico	Installazione e man. imp. tlc	200,0	136,4	4	3

N.	Società	Attività	Investimento proposto	Onere dello Stato	Occupazione totale	Nuova occupazione
24	Leone Giuseppe	Trasporti e deposito condizionati	783,0	538,3	5	4
25	Coniglicoltura siracusana	Allevamento e macell. conigli	4.832,0	3.280,2	26	17
26	Az. Agr. Guerriera Luca	Allev. e lav. polli e conigli	608,5	438,0	6	6
27	I.T. e L.C. S.r.l.	Lavorazione carni pollo	7.567,2	5.320.5	70	37
	Totale iniziative	Patto di Siracusa	71.191,2	49.076,8	991	380

9. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN per gli investimenti ammissibili, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili

10. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 8, fermo restando il disposto di cui al punto 5. della propria deliberazione del 12 luglio 1996 (in corso di registrazione).

11. Al patto territoriale della provincia di Siracusa si applicano i medesimi disposti di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 della presente delibera.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187

97A4319

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione perizia di variante. Conv. n. 54/88. Sviluppo termale di Telese. II lotto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 54/88 stipulata in data 20 marzo 1989 fra l'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio idrotermale di Telese e di S. Salvatore Telesino regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dello sviluppo termale di Telese;

Vista la nota dell'ente attuatore, prot. n. 122 del 24 novembre 1995 con la quale, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante ai lavori previsti in convenzione;

Vista la delibera del Consorzio idrotermale di Telese e S. Salvatore Telesino n. 41 dell'11 marzo 1995 di approvazione della predetta perizia;

Visto il parere favorevole del nucleo ispettivo di cui alla nota n. 9/2142 del 3 giugno 1995;

Visto che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/95 del 27 giugno 1997, tenendo conto delle condizioni di indispensabilità della variante ai fini della funzionalità e fruibilità dell'intervento, esprime parere favorevole all'approvazione delle variazioni progettuali proposte e all'accoglimento di una proroga dei termine di convenzione di mesi 16;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione di mesi sedici a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

2) di approvare il nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori (comp. espr.)	5.312	5.232	5.472
Imprevisti	162	242	—
Lievitazione prezzi	100	100	102
Spese generali	724	724	724
I.V.A.	1.134	1.134	1.134
Totale	7.432	7.432	7.432

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 186

97A4314

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Assegnazione integrativa 1997. Fondo art. 19 decreto legislativo n. 96/1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997/1999;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996, con la quale è stata disposta una prima assegnazione, per l'anno 1997, del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la nota del Servizio centrale del personale e degli affari generali del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 6/1262 del 16 gennaio 1997, con la quale è stata chiesta un'assegnazione integrativa 1997 per complessive lire 3,430 miliardi, per fare fronte alle esigenze finanziarie connesse al contenzioso in atto con il personale dei soppressi organismi dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno, al rimborso di oneri per comandi di personale presso disciolti enti ed al contenzioso in atto con tre società che stipularono, con il disciolto Dipartimento, convenzioni per studi;

Ritenuto di dover assegnare, in conformità a tale richiesta, il predetto importo di lire 3,430 miliardi, a favore del Ministero del bilancio e della programmazione economica, allo scopo di fronteggiare le predette esigenze finanziarie;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1997 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è assegnata al Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le motivazioni di cui alle premesse, la somma complessiva di L. 3.430.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 185

97A4315

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 31/90. Realizzazione della rete irrigua nella zona a monte della traversa di Ponte Bianco. Rettifica dei termini per la chiusura della convenzione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1996, con la quale il CIPE nell'approvare una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 31/90, ha deliberato di concedere la proroga dei termini di scadenza della convenzione di sette mesi e quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerato che detta proroga di sette mesi e quindici giorni era riferita alla sola durata dei lavori, mentre la scadenza del termine di convenzione doveva essere fissata in trentasei mesi, come richiesto dall'ente attuatore;

Delibera:

Il termine per la chiusura della convenzione n. 31/90 riportato nel punto 3 della delibera dell'8 maggio 1996, per le motivazioni di cui alle premesse, deve intendersi fissato al 31 dicembre 1998.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184

97A4316

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle maggiori risorse comunitarie attribuite alla regione Abruzzo per il periodo 1995-1996, derivanti dalla indicizzazione del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988 come modificato dal regolamento n. 2081/1993, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/1988, come modificato dal regolamento n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/1988, come modificato dal regolamento n. 2083/1993, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/1988, come modificato dal regolamento n. 2085/1993, relativo al fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 concernente lo stato del negoziato ed i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli iterventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 563 del 5 aprile 1995, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per un programma operativo di sviluppo del mondo rurale nella regione Abruzzo, come modificata dalla decisione C(96) 2912 del 25 ottobre 1996;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) 1177 del 28 giugno 1995, relativa alla concessione di un contributo del fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo per un programma operativo nella regione Abruzzo, come modificata dalla decisione C(96) 3665 del 16 dicembre 1996 per quanto concerne l'aumento del contributo del FESR e la modifica del piano finanziario del programma operativo medesimo;

Vista la nota della Commissione europea - D.G. XVI, n. 97430871 del 17 marzo 1997, con la quale è stata comunicata la concessione della proroga al 31 dicembre 1998 della data limite per l'assunzione degli impegni nazionali ex obiettivo 1 della regione Abruzzo, già fissata al 31 dicembre 1996;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse provenienti dalla indicizzazione del QCS obiettivo 1 1994-1999 e rese disponibili dalla Commissione euro-

pea nel contesto delle suddette decisioni C(96) 2912 e C(96) 3665, ammontanti rispettivamente a 10 Mecu per il periodo 1995-1996 a valere sul FEOGA, sezione orientamento ed a 15 Mecu per il periodo 1995-1996 a valere sul FESR, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 40,228 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata delibera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;

Viste le note del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 258, in data 5 marzo 1997, e n. 319, in data 18 marzo 1997, nonché la nota del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 2319, in data 17 marzo 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La quota nazionale pubblica per il cofinanziamento delle maggiori risorse comunitarie attribuite alla regione Abruzzo, ammontanti complessivamente a 25 Mecu e derivanti dalla indicizzazione del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1, è finanziata, per il periodo 1995-1996, nel modo di seguito indicato, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera:

a) il cofinanziamento a fronte del FEOGA, pari a 11,424 miliardi lire, è assicurato per 7,949 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del predetto fondo di rotazione e per 3,475 miliardi di lire con disponibilità della regione Abruzzo;

b) il cofinanziamento a fronte del FESR, pari a 28,804 miliardi di lire, è assicurato per 8,642 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per 11,520 miliardi di lire a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi della legge n. 341/1995 citata nelle premesse, nonché per 8,642 miliardi di lire con disponibilità della regione Abruzzo e di altri enti pubblici interessati.

2. La quota a carico del fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base di richieste inoltrate dalla regione Abruzzo al fondo medesimo.

3. Il predetto fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Abruzzo adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. La suddetta regione effettua i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA PER IL COFINANZIAMENTO DELLE MAGGIORI RISORSE COMUNITARIE ATTRIBUITE ALLA REGIONE ABRUZZO, PER IL PERIODO 1995-1996, DERIVANTI DALL'INDICAZIONE DEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO OB. 1 (tasso di conversione Ecu/Lira:1.920)

(in miliardi di lire)

Regione	Decisioni U.E.	Contributo nazionale pubblico a cofinanziamento del FESR e del FEOGA						
		Fondo di rotazione L. 183/87			L. 488/92	Totale stato	Regione altri	Totale nazionale
		f/FEOGA	f/FESR	Totale	f/FESR			
Abruzzo	C(96) 2912 del 25 ottobre 1996 C(96) 3665 del 16 dicembre 1996	7,949	8,642	16,591	11,520	28,111	12,117	40,228

97A4317

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Conv. n. 283/88. Sistemazione della rete viaria di Tito e Potenza. Approvazione della proroga dei termini di scadenza della convenzione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni;

Vista la propria delibera del 9 ottobre 1996 con la quale è stata approvata una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 283/88, fissando il termine per la chiusura della convenzione al 31 dicembre 1996;

Vista la nota n. 7408 del 4 dicembre 1996 con la quale il Consorzio ha chiesto una proroga al predetto termine, ivi inclusi gli atti di collaudo, fino al 30 giugno 1997;

Vista la nota n. 8/2048 del 20 dicembre 1996 con la quale il nucleo di valutazione esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga dei termini della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il termine di scadenza della convenzione n. 283/88 è prorogato al 30 giugno 1997.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 182

97A4318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1997.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 265, l'art. 7 del decreto legge 16 luglio 1996, n. 374 e l'art. 7 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 475;

Constatato che i Consigli delle Facoltà di cui si compone la Libera Università Maria SS. Assunta hanno espresso il parere favorevole per le materie relative all'ordinamento didattico;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 ottobre 1996 con la quale è stato approvato lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta;

Vista la deliberazione del senato accademico del 22 ottobre 1996 con la quale è stato approvato lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta;

Vista la nota rettorale prot. n. 39740 del 28 novembre 1996 con la quale il nuovo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINI E PRINCIPI

Art. 1.

Istituzione

1. La Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939 n. 1760 e successive modificazioni, ha personalità giuridica pubblica ed è retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria.

2. La LUMSA è promossa dal Vicariato di Roma quale Ente fondatore, che ne assicura il perseguimento delle finalità istituzionali e provvede, in collaborazione con l'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo normale funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.

4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e le norme del presente statuto.

5. La LUMSA non persegue fini di lucro.

6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Finalità

1. La LUMSA ha lo scopo di:

contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi;

preparare i giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche amministrazioni, alle attività istituzionali, alle libere professioni, curando che la formazione teorica sia accompagnata da adeguate conoscenze pratiche;

favorire una qualificata formazione culturale, scientifica e tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita contemporanea.

2. Essa promuove l'educazione integrale della persona, secondo i princìpi cristiani nella tradizione cattolica.

Art. 3.

Autonomia e libertà

1. Nel rispetto della propria identità, l'Università garantisce ai singoli docenti e ricercatori piena libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, favorisce forme di coordinamento dell'attività didattica e promuove la ricerca interdisciplinare.

Art. 4.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia titoli di studio con valore legale.

Art. 5.

Sedi

1. La LUMSA ha sede in Roma e svolge le proprie attività in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione, in base al piano di sviluppo dell'Ateneo.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 6.

Fonti normative

1. Le fonti normative della LUMSA sono:

disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio;

il presente statuto;

i seguenti regolamenti:

a) regolamento generale di Ateneo;

b) regolamento didattico di Ateneo;

c) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) regolamento elettorale;

e) regolamento organico del personale tecnico-amministrativo e ausiliario;

f) regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo;

g) regolamento di Ateneo per gli studenti;

h) regolamento di Ateneo per il tutorato;

i) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

l) regolamento per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa.

2. Il Consiglio di amministrazione può emanare, sentito il Senato accademico, regolamenti per ulteriori specifiche materie.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della LUMSA:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

c) il Rettore;

d) il corpo accademico;

e) il Senato accademico;

f) i presidi di Facoltà;

g) i presidenti dei corsi di laurea e dei corsi di diploma; i direttori delle scuole;

h) i consigli di Facoltà;

i) i consigli di corso di laurea e di corso di diploma;

l) il direttore amministrativo.

Art. 8.

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Compongono il Consiglio di amministrazione:

a) il Rettore;

b) l'Ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale;

c) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) un rappresentante dell'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;

e) quattro consiglieri nominati dall'Ente fondatore;

f) quattro consiglieri nominati dall'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura»;

g) i presidi di Facoltà;

h) un rappresentante eletto dei professori di ruolo di prima fascia;

i) il direttore amministrativo.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i consiglieri di cui alle lettere *e)* e *f)* il Presidente. Il Rettore esercita le funzioni di vicepresidente vicario.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 9.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente statuto.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;

b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;

d) nomina, su proposta del corpo accademico, il Rettore e, su proposta dei consigli di Facoltà, i presidi, scelti tra i professori ordinari e straordinari;

e) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali insegnamenti attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le modalità di copertura;

f) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, in ordine alla chiamata dei professori di ruolo per la copertura delle cattedre vacanti;

g) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore;

h) nomina, su proposta dei competenti organi accademici, i ricercatori di ruolo;

i) nomina il direttore amministrativo, sentiti l'Ente fondatore e l'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;

l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, quali insegnamenti attivare in ciascun anno accademico;

m) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;

n) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

o) delibera sulle assegnazioni di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;

p) delibera sulle assunzioni, sull'assegnazione e su eventuali provvedimenti disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, sentita l'apposita commissione;

q) approva i regolamenti dell'Università;

r) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

s) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi delegati dal Consiglio stesso. Le norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono precisate nella delibera istitutiva.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente.

Art. 10.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università, anche in giudizio;

b) convoca e presiede le sedute del Consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio nella prima seduta successiva, per la ratifica;

e) può delegare al Rettore specifiche attribuzioni.

Art. 11.

Governo didattico

1. Il governo didattico della LUMSA spetta al Rettore, al corpo accademico, al Senato accademico, ai consigli di Facoltà, ai consigli di corso di laurea e di diploma, ai consigli delle scuole, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui al presente statuto ed alla normativa vigente in materia.

Art. 12.

R e t t o r e

1. Il Rettore dell'Università dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

2. Il Rettore:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica che si svolge nell'Università;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) adotta le misure disciplinari relative agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari.

3. Il Rettore può convocare a fine consultivo le varie componenti della comunità accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni.

4. Il Rettore può designare un professore di ruolo di prima fascia con funzioni di Pro-Rettore.

5. Al Rettore viene corrisposta una indennità di carica, determinata dal Consiglio di amministrazione, sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Corpo accademico

1. Il corpo accademico si compone di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal Rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

2. In assenza o impedimento del Rettore, nonché in occasione di designazione del Rettore, il corpo accademico è convocato e presieduto dal decano.

3. Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 14.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di Facoltà o, in caso di impedimento, da un loro delegato.

2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di segretario.

3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonché dalla normativa vigente.

Art. 15.

P r e s i d i

1. Ai presidi sono demandate le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. I presidi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. I presidi possono designare il rispettivo vicepreside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della Facoltà medesima.

4. Ai presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Presidenti di corso di laurea e di diploma

1. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma durano in carica tre anni accademici e vengono eletti, tra i professori di prima fascia, da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di laurea o di diploma.

2. In mancanza di professori di prima fascia i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma possono essere eletti tra gli altri professori titolari di insegnamento.

3. I presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma vengono nominati con decreto del Rettore.

Art. 17.

Consiglio di Facoltà

1. Il consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dei rappresentanti dei ricercatori e delle rappresentanze degli studenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Al consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente normativa.

3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) proporre al Consiglio di amministrazione a quali insegnamenti attribuire i posti di ruolo vacanti, nonché proporre i posti di ricercatore da attivare;

c) proporre gli insegnamenti annuali o semestrali da attivare per ciascun anno accademico;

d) proporre al Consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto e per il conferimento delle supplenze;

e) proporre l'assegnazione dei ricercatori;

f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla Facoltà;

g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;

h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) verificare, secondo la normativa vigente, l'attività scientifica e didattica;

l) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 18.

Consigli di corso di laurea

1. I consigli di corsi di laurea sono costituiti ed esercitano le loro attribuzioni in conformità alle leggi vigenti.

Art. 19.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria.

3. È responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

Art. 20.

Commissione scientifica di Ateneo

1. La commissione scientifica di Ateneo è composta da:

due professori ordinari;

due professori associati;

due ricercatori universitari;

un membro nominato dal Rettore.

2. I componenti della commissione sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie con voto limitato, secondo quanto disposto nel regolamento elettorale. Ciascun componente dura in carica tre anni.

3. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo è eletto dalla commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore.

4. La commissione scientifica di Ateneo è organo di proposta e di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica. La commissione scientifica di Ateneo, valutata la rilevanza scientifica delle singole iniziative, delibera la destinazione dei fondi per la ricerca; detta deliberazione è sottoposta a ratifica del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Ateneo, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti.

3. In particolare il consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti e delle loro associazioni per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun consiglio di Facoltà, consiglio di corso di laurea e consiglio di corso di diploma.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti; dopo la terza votazione è sufficiente una maggioranza di votanti.

6. Il presidente resta in carica due anni.

Art. 22.

Commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai consigli di Facoltà, è costituita una commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa.

2. La commissione è composta dal Rettore che la presiede, da due docenti per ogni Facoltà, eletti dai rispettivi consigli di Facoltà, da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo e da tre esperti designati dal Consiglio di amministrazione.

3. La commissione ha durata quadriennale.

4. Alla fine di ogni anno accademico la commissione redige una relazione, che è sottoposta a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

5. Il funzionamento di detta commissione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 23.

Commissione per il personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. Il Consiglio di amministrazione per l'espletamento delle sue funzioni relative al personale tecnico-amministrativo e ausiliario si avvale di una commissione con compiti istruttori, consultivi, operativi delegati dal Consiglio stesso.

2. La commissione è composta da tre membri del Consiglio di amministrazione e da due rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo e ausiliario.

Art. 24.

Collegio dei revisori dei conti

1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione designa tra iscritti all'albo dei revisori dei conti, estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti, con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente.

TITOLO III

RICERCA E DIDATTICA

Art. 25.

Strutture didattiche

1. La LUMSA comprende, secondo quanto indicato nella tabella *A*, allegata al presente statuto:

a) Facoltà;

b) corsi di laurea e di diploma universitario;

c) dottorati di ricerca;

d) scuole di specializzazione;

e) scuole dirette a fini speciali;

f) corsi di perfezionamento *post lauream* e corsi di aggiornamento;

g) corsi di abilitazione;

e ogni altro corso previsto dalla vigente legislazione.

Art. 26.

Corsi post-lauream

1. In conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà, su delibera del Senato accademico e del Consiglio di amminstrazione, vengono istituiti, con decreto del Rettore, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento *post-lauream*, scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione.

2. Le modalità per il funzionamento di tali corsi sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel decreto rettorale di istituzione.

Art. 27.

Istituti

1. Per promuovere e organizzare l'attività di ricerca, per sostenere l'attività didattica, possono essere eretti istituti anche interfacoltà.

2. Le modalità di istituzione e di funzionamento sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.

Centri di ricerca

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire centri di ricerca, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

2. Le modalità di istituzione di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.

Sedi decentrate

1. Il regolamento generale di Ateneo può stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate dell'Università.

Art. 30.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Università. Esso ha lo scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario.

2. Il funzionamento del sistema bibliotecario è retto da apposito regolamento.

3. Al sistema è preposta una commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal presidente, nominato dal Rettore, e dai rappresentanti delle Facoltà, del personale di biblioteca, degli studenti, secondo le modalità previste nel regolamento.

4. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo si articola in:

biblioteca centrale «Giorgio Petrocchi»;

biblioteche di settore, di istituto e di centri di ricerca.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31.

Amministrazione

1. L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 9 del presente statuto, è struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso ed è articolata in uffici.

Art. 32.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Detto regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 33.

Bilanci

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

2. Il bilancio di previsione e il conto consultivo vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.

Capo II

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 34.

Patrimonio

1. La LUMSA utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili di cui è proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.

2. L'Università utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonché i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.

3. L'Università cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprietà, straordinaria nonché l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione.

Art. 35.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie che l'Università utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:

a) contributi di cui all'art. 1;

b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;

c) erogazioni di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

d) erogazioni provenienti da altri enti pubblici o privati, o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;

e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati;

f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo.

Art. 36.

Tasse e contributi

1 Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti per le università statali.

2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito regolamento, emanato con delibera del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

DOCENTI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Capo I

DOCENTI E RICERCATORI

Art. 37.

Professori

1. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo. Tali insegnamenti possono altresì essere conferiti nei modi previsti dalla legislazione universitaria, ivi compresi i contratti di diritto privato.

2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

3. I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella *B* annessa al presente statuto.

Art. 38.

Ricercatori

1. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attività didattica. I posti di ricercatore di ruolo sono determinati dalla tabella *C* annessa al presente statuto.

Art. 39.

Norme comuni

1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle università dello Stato.

3. Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Art. 40.

Contratti

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del consiglio di Facoltà, sentito il Senato accademico può stipulare contratti di insegnamento di diritto privato avente ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre università o studiosi cultori della materia anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

2. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

3. Nel contratto vengono determinate la misura e le modalità di corresponsione del compenso. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Art. 41.

Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre

1. Alle cattedre di lingue e letterature straniere possono essere assegnati collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre i quali hanno il compito di curare le relative esercitazioni sotto la direzione del professore della materia.

2. Per tali collaboratori ed esperti lingustici di lingua madre verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero per esigenze temporanee a tempo determinato.

3. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali.

4. Gli organi accademici procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta.

Art. 42.

Nulla osta

1. L'attività d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA, in riferimento a quanto disposto nell'art. 2, comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Università.

2. La nomina dei professori di ruolo, dei professori a contratto, dei ricercatori, dei lettori è subordinata al gradimento della competente autorità ecclesiastica, in conformità all'art. 10.3 del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al numero 6 del protocollo addizionale.

Capo III

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Art. 43.

Personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA e costituito da:

a) membri della «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;

b) altro personale di ruolo.

2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola».

3. Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella *D* e possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione.

4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nella tabella *D*, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'Ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle modalità previste dal regolamento organico di cui al successivo comma.

5 Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nel regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della legislazione vigente.

TITOLO VI

STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI

Art. 44.

Iscrizioni

1. L'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma nonché a qualsiasi altro corso della LUMSA si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Consiglio di amministrazione e i competenti organi didattici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente.

Art. 45.

Diritti e doveri degli studenti

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 47, l'Università favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, a seguire le attività collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Università, nel rispetto della libertà di ciascuno e delle finalità dell'Ateneo.

3. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai competenti organi didattici.

4. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme concernenti la disciplina degli studenti.

Art. 46.

Discipline teologiche

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di diploma, lo studente dovrà aver superato gli esami delle discipline teologiche.

2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di diploma sono determinati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.

3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati dal Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.

Art. 47.

Diritto allo studio

1. L'Università, anche sulla base della normativa nazionale e regionale relativa al diritto allo studio, garantisce servizi, spazi e attrezzature adeguati allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.

Art. 48.

Attività di tutorato

1. L'Università assicura le attività di tutorato, che sono definite nell'apposito regolamento.

Art. 49.

Attività di orientamento

1. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Università organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.

Art. 50.

Centri di ricerca e di servizi

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta delle strutture e degli organi interessati, può istituire centri di di ricerca e centri di servizi.

2. I centri di ricerca promuovono e organizzano l'attività di scientifica in particolari settori.

3. I centri di servizi supportano l'attività didattica e di ricerca ed in particolare le attività librarie, informatiche, telematiche, linguistiche, tecniche, statistiche, di stampa ed editoriali. I centri possono essere costituiti anche in collaborazione con altre università o enti pubblici e privati.

4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri sono di volta in volta disciplinate da apposito regolamento.

Art. 51.

Comitato per lo sport universitario

1. Nell'ambito della normativa vigente, il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove le attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato per lo sport è composto da:

a) il Rettore o suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore amministrativo o suo delegato;

c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio di amministrazione.

3. Il comitato ha le seguenti competenze:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, sia in forma individuale sia associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi relativi alle strutture sportive;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di amministrazione;

g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza.

4. Il comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate previste in bilancio. Non sono ammesse erogazioni o impegni di spesa che non siano stati preventivamente finanziati.

5. Il comitato dura in carica un biennio accademico.

6. La gestione degli impianti sportivi e la realizzazione delle attività corrispondenti può venire affidata in convenzione. L'Università può inoltre stipulare convenzioni per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 52.

Collaborazione degli studenti

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilità amministrativa.

2. Un regolamento fissa le modalità e il compenso per tali collaborazioni, che non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.

Norme generali

1. L'Università, in conformità ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, può stipulare convenzioni e contratti o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri, internazionali, per ogni forma di cooperazione scientifica e didattica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

2. L'Università favorisce, in particolare, scambi culturali e mobilità di docenti e studenti; riconosce i *curricula* didattici nel quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi competenti.

Art. 54.

Centri per i rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Università può istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno.

Art. 55.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da altri enti, che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. La composizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

4. Il comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un vicepresidente.

5. Il Rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 56.

Consiglio di Facoltà di nuova istituzione

1. Le attribuzioni del consiglio di Facoltà di nuova istituzione sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da apposito comitato composto da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda fascia, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentiti l'Ente fondatore e il Senato accademico.

2. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte della nuova Facoltà, sono aggregati al rispettivo comitato.

3. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione del consiglio di Facoltà e comunque non oltre un quinquennio.

4. Assegnati alla Facoltà di nuova istituzione tre professori di ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di Facoltà e il comitato cessa dalle sue funzioni.

Art. 57.

Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza.

2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 58.

Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.

4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

Art. 59.

Durata delle cariche elettive

1. Gli organi elettivi dell'Ateneo durano in carica tre anni accademici, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto o nei regolamenti.

Art. 60.

Revisione dello statuto

1. Lo statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. L'iniziativa per la riforma dello statuto spetta al Rettore, al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai consigli di Facoltà, ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma.

3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al Rettore debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione.

4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

5. Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto del Rettore, su conforme parere del Senato accademico del Consiglio di amministrazione.

6. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di amministazione puo confermare la detta modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 4.

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà di Scienze della Formazione:
- laurea in scienze dell'educazione;
- laurea in scienze della formazione primaria;
- scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;
- diploma in servizio sociale;
- diploma per educatore nelle comunità infantili;
- diploma per tecnico di laboratorio della formazione.

Facoltà di Lettere e Filosofia:
- laurea in lettere;
- laurea in filosofia;
- laurea in scienze della comunicazione;
- laurea in lingue e letterature straniere;
- diploma in tecnica pubblicitaria.

Facoltà di Giurisprudenza:
- laurea in giurisprudenza;
- laurea in scienza dell'amministrazione;
- laurea in scienze politiche;
- diploma in operatore della pubblica amministrazione.

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Professori ordinari: n. 16

Professori associati: n. 24

TABELLA *C*

POSTI DI RUOLO DEI RICERCATORI

Ricercatori: n. 20

TABELLA *D*

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Livello di funzione	Qualifica	N. dei posti
E	Primo dirigente	1

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

1) Area funzionale amministrativo-contabile:

	N. dei posti
Qualifica VIII	2
Qualifica VII	2
Qualifica VI	2
Qualifica V	6
Qualifica IV	3

2) Area funzionale delle biblioteche:

	N. dei posti
Qualifica VIII	1
Qualifica VII	1
Qualifica VI	1
Qualifica V	1
Qualifica IV	1

3) Area funzionale servizi generali e ausiliari e delle biblioteche:

	N. dei posti
Qualifica V	3
Qualifica IV	1
Qualifica III	12
Qualifica II	4

	N. dei posti
4) Tecnici laureati	3

97A4286

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 maggio 1997.

Rettifica al decreto rettorale 10 febbraio 1997 recante modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 126/AG del 10 febbraio 1997;

Considerato che per mero errore è stato omesso nell'ultimo paragrafo dell'art. 227 «Lingue straniere» la seguente espressione «... già presenti nelle tabelle o attivate nelle università italiane»;

Vista la necessità di modificare l'art. 227 a rettifica del decreto su citato;

Viste le deliberazioni del consiglio della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori del 19 dicembre 1996, n. 2, del senato accademico del 22 aprile 1997 e del consiglio di amministrazione del 29 aprile 1997 che approvano la rettifica del decreto stesso;

Decreta

di rettificare il decreto rettorale n. 126/AG del 10 febbraio 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1997 e riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, nella parte relativa alla Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori come segue:

«All'art. 227 «Lingue straniere», terzo paragrafo, viene tolta la quarta riga «attivare l'insegnamento di altre lingue», e viene sostituita con la seguente: «attivare l'insegnamento di altre lingue già presenti nelle tabelle o attivarle nelle università italiane».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 maggio 1997

Il rettore

97A4287

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 maggio 1997.

Autorizzazione alla Serena - Compagnia di assicurazione e riassicurazioni S.p.a. all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le istanze in data 11 settembre 1996, 3 febbraio 1997 e 28 marzo 1997 con le quali Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 9 maggio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alle istanze soprarichiamate presentate dalla Serena - Compagnia di assicurazionie riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Serena - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4320

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1997), **recante: «Disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 1 e 2, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale

1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

3. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

Riferimenti normativi:

— La legge 29 ottobre 1961, n. 1216, reca: «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi». Detta legge prevede che l'imposta sulle assicurazioni è dovuta in rate trimestrali uguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Art. 2.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali

1. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

2. All'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 01), del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 74, primo comma, lettera *c)*, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) come da ultimo modificato dal presente decreto, nonché dell'art. 26 del medesimo decreto:

«Art. 74 *Disposizioni relative a particolari settori).* — In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) - b) (omissis);

c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi *ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri.* Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute».

«Art. 26 *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).* — Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25».

Art. 3.

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta facoltà può essere esercitata anche *limitatamente alle* categorie di soggetti in situazioni di particolare *disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 504), come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Riduzioni e detrazioni dall'imposta)*. — 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto. dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. *La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.*

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

Art. 4.

Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.*

1-ter. *All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine il seguente numero:*

«6-bis) *alle società con un numero di soci non inferiore a 100*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2504-*bis* e 2504-*decies* del codice civile:

«Art. 2504-*bis (Effetti della fusione)*. — La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori».

«Art. 2504-*decies (Effetti della scissione)*. — La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-*bis*, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico».

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 730 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 30 *(Società di comodo. Valutazione dei titoli)*. — 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: *a)* l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; *b)* il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; *c)* il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta: 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6-bis) *alle società con un numero di soci non inferiore a 100*».

Art. 5.

Tariffe elettriche

1. *Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera* e) *della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.*

2. *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.*

3. *Il provvedimento di cui al comma 2 e adottato seconda le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.*

4. *L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

«Art. 2 *(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)*. — 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'art. 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fino di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e del disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe; annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svol-

gimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decanza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto».

— Si riporta il testo del provvedimento adottato dal Comitato interministeriale prezzi n. 15 del 14 dicembre 1993, concernente: «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento».

«Con le docorrenze di seguito indicate e con le modalità di cui al punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento CIP n. 45 del 19 dicembre 1990 entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina delle tariffe, delle condizioni di fornitura, dei sovrapprezzi e dei contributi di allacciamento.

CAPITOLO I

Tariffe

1. Le tariffe indicate nelle allegate tabelle *A* entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 15 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 22 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora cui applicare i prezzi relativi ai primi due scaglioni di cui all'allegata tabella *A*-2, punto 1, lettera *a)*, vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, iniziando da quelli del primo scaglione di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi al prezzo relativo all'ultimo scaglione di consumo.

Per gli stessi kWh per i quali si procede all'addebito ai sensi del precedente capoverso verrà effettuato anche il recupero della differenza tra le quote mensili previste nell'allegata tabella *A*-2, punto 1, lettera *b)* e quelle di cui allo stesso punto, lettera *a)*, addebitando, sulle fatture anche d'acconto, l'importo corrispondente all'applicazione di 33,25 L. kWh per utenze fino a 1,5 kW e di 66,50 L. kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW.

3. I trattamenti tariffari relativi alle forniture disciplinate dai provvedimenti CIP numeri 5/1982, titolo I, cap. X, 12/1984, titolo I, cap. I, secondo capoverso, 26/1984, titolo III, sono aboliti. Alle sole utenze in atto e fino al 30 giugno 1995 si applicano le tariffe previste per la generalità dell'utenza con la riduzione del 45%. A partire dal 1° luglio 1995, con cadenza annuale, la riduzione, rispetto alle tariffe in vigore al momento, viene gradualmente assorbita con un abbattimento di 9 punti percentuali.

Dal 1° luglio 1999 si applicherà pertanto il trattamento previsto per la generalità dell'utenza.

CAPITOLO II

Condizioni di fornitura

1. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni non regolate dalle tariffe multiorarie, per le forniture per usi agricoli e per usi di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, per usi di rivendita regolati dalle tariffe di cui alla tabella *G*-8, n. 3, lettere *a)* e *b)* e per le produzioni di cui alla tabella *G*-9 del provvedimento CIP n. 45/90, con decorrenza dalle fatture relative al mese di gennaio 1994, le norme di cui al provvedimento CIP n. 36 del 14 settembre 1979, cap. I, paragrafo *B)*, lettera *b)*, capoversi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono sostituite dalle seguenti:

— Per le nuove forniture attivate successivamente all'entrata in vigore della presente normativa e per quelle in atto per le quali venga richiesta una modifica contrattuale, la potenza massima a disposizione si determina aumentando del 25%, con un massimo di 2.550 kW, la potenza contrattuale impegnata.

— Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa restano invariati i valori della potenza massima a disposizione precedentemente acquisiti se non venga richiesta alcuna modifica contrattuale oppure la modifica stessa non determini un aumento della potenza massima a disposizione.

— In tutti i casi, per i prelievi eccedenti la potenza contrattuale impegnata e contenuti entro il 25% della stessa, l'utente corrisponderà per il solo mese in cui tali superi si siano verificati, un corrispettivo, per ogni kW di maggior prelievo, pari a tre volte quello corrispondente alla potenza contrattuale impegnata.

— Per eventuali prelievi di potenza, di carattere eccezionale, superiori al 25% oltre la potenza contrattuale impegnata di cui al precedente capoverso, l'utente corrisponderà, per il solo mese in cui tali prelievi si siano verificati, un importo, per ogni kW di maggior prelievo oltre il 25%, pari a quattro volte quello corrispondente alla potenza contrattuale impegnata.

— Non è consentito alcun prelievo di potenza oltre il limite della potenza massima a disposizione. Qualora l'utente abbia bisogno di effettuare in maniera sistematica prelievi di potenza in eccedenza al valore della potenza massima a disposizione, lo stesso deve stipulare un nuovo contratto, senza attendere la scadenza di quello in corso, per adeguare la potenza alle necessità dei suoi prelievi.

— È in facoltà dell'impresa fornitrice di limitare, a mezzo di apposito apparecchio, il prelievo di potenza al valore della potenza massima a disposizione dell'utente.

2. Per le forniture in atto alla data di entrata in vigore della presente normativa, gli utenti hanno la facoltà, entro il 31 agosto 1994, di fissare un valore della potenza impegnata adeguato alle proprie necessità, stipulando con l'impresa fornitrice un nuovo contratto di fornitura con la decorrenza prescelta, in ogni caso non antecedente la data di applicazione della presente normativa.

L'impresa fornitrice sarà tenuta ad effettuare i conseguenti conguagli degli importi già fatturati.

CAPITOLO III

Sovrapprezzi

1. Con la decorrenza indicata al precedente cap. I, punto 1), alle forniture per usi domestici fino a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente si applica il trattamento indicato nel successivo punto 2 per l'addebito delle aliquote di sovrapprezzo attualmente vigenti, che sono:

	Aliquota ordinaria (L kWh)	Aliquota ordinaria (L. kWh)	Totale (L. kWh)
	—	—	—
a) consumo mensile fino a 150 kWh	11,40	22,50	33,90
b) ulteriore consumo mensile. . . .	66,30	23,60	89,90

2. Quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 kWh per le utenze fino al 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, i kilowattora relativi allo scaglione di cui alla lettera *a)* del precedente punto 1 vengono progressivamente ridotti, fino al loro esaurimento, di tanti kWh quanti sono quelli eccedenti detti limiti, con conseguente addebito degli stessi alle aliquote di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1.

3. Alle aliquote di cui al precedente punto 1 si applicano le variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti.

CAPITOLO IV

Contributi di allacciamento

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i valori dei contributi e dei diritti fissi di cui al provvedimento CIP n. 42/1986 vengono aumentati del 47%.

2. Per gli allacciamenti in bassa tensione:

a) relativi a spettacoli viaggianti e simili;

b) realizzati in occasione di manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili;

c) relativi a riprese cinematografiche, televisive e simili,

si applicano i seguenti contributi quando gli allacciamenti stessi non comportino la realizzazione di nuovi impianti od il potenziamento di quelli esistenti:

L. 50.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata fino a 3 kW;

L. 80.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 3 e fino a 30 kW;

L. 140.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata da oltre 30 e fino a 100 kW;

L. 200.000 per gli allacciamenti con potenza impegnata oltre 100 kW.

Per ciascuna operazione d'allacciamento e di distacco richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunta ai contributi predetti, l'utente è tenuto a corrispondere l'importo di 30.000 lire.

3. I nuovi valori previsti nei punti precedenti si applicano alle richieste di allacciamento, di aumento di potenza, di voltura e di subentro presentate successivamente alla decorrenza della presente normativa.

4. Ferma restando la disposizione di cui al provvedimento CIP n. 42, 1986, titolo I, punto 5, qualora, nelle zone dove la distribuzione è effettuata con linee aeree, l'allacciamento debba essere realizzato, per vincoli o disposizioni delle competenti autorità, in cavo interrato o con modalità costruttive diverse, gli importi a carico dell'utente, per le distanze dalle cabine, sono raddoppiati.

5. Gli allacciamenti in bassa tensione di installazioni mobili o precarie di cui al provvedimento CIP n. 42/1986, titolo V, punto 2, situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico, rientrano tra quelli da realizzarsi con i contributi di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 42/1986, come modificati al precedente punto 1. Negli altri casi si applicano le disposizioni contenute nel suddetto titolo V, punto 2.

6. Le imprese fornitrici, nei casi di allacciamenti rientranti nella normativa di cui al titolo V del provvedimento CIP n. 42/1986, hanno la facoltà di effettuare la fornitura richiesta tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, laddove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questi casi il contributo a carico del richiedente viene determinato nella misura di 110.000 lire per ogni kW della potenza massima a disposizione, oltre una quota fissa di 800.000 lire.

La relativa fornitura è regolata dalle vigenti norme CIP in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

7. Nei casi di allacciamenti in alta tensione il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa relativa.

La spesa comprende tutte le opere necessarie all'allacciamento, anche quelle già anticipate dall'impresa fornitrice, da imputare pro-quota in proporzione alla potenza massima a disposizione del richiedente, purché relative ad impianti allo stesso valore di tensione al quale viene effettuata la fornitura.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

1. A parziale deroga di quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 30 del 22 ottobre 1976, punto 1, delle «Condizioni di fornitura e disposizioni finali», gli utenti che usufruiscono di una fornitura per uso domestico fino a 3 kW nell'abitazione di residenza anagrafica, qualora installino pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile, possono richiedere, esclusivamente per l'alimentazione di queste, una distinta fornitura alle tariffe e condizioni previste per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Per le altre forniture per usi domestici e per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni l'alimentazione delle pompe di calore viene effettuata tramite unico punto di consegna.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abolite le forniture a cottimo, fatta eccezione, per quelle relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari.

Le imprese fornitrici provvederanno entro il 31 dicembre 1995 alla regolamentazione delle forniture in atto, sostituendo il trattamento a cottimo con quello previsto per le altre forniture.

3. Per le forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per quelle in media ed alta tensione non multiorarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad effettuare, con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, la ristrutturazione delle relative tariffe.

4. Sono abrogate le disposizioni in precedenza emanate che risultino incompatibili con le presenti norme».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A3907

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 marzo 1997, n. **85/D.**

Prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi. Esoneri. Applicazione art. 5, comma 3, e art. 6 del testo unico sulle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Alle direzioni compartimentali delle dogane e delle II.II.

Agli uffici tecnici di finanza

Alle circoscrizioni doganali

Ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle II.II.

e, per conoscenza:

Al Segretario generale del Ministero delle finanze

Al comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati - Div. II

Al Servizio centrale ispettori tributari - Gruppo II - SECIT

Al Servizio ispettivo centrale - SIC

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alla Confindustria

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Alla Confartigianato

All'Associazione nazionale società per azioni

Alla Federchimica assochimica

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

All'Associazione nazionale commercio chimico

All'Unione chimica

Alla Confetra

All'Assodistillatori

Alla Federvini

Alla Fed. naz. coop. agr. sett. vitivinicolo

All'Istituto del liquore

All'Assozucchero

All'Assobibe

A Mineracqua

All'Ass. naz. coop. agroalimentari

All'ENI

All'Unione petrolifera

All'Assocostieri

All'Assopetroli

Alla Federpetroli

All'Assogasliquidi

Alla Federazione nazionale imprese pubbliche gas, acqua e varie

All'Assobirra

All'Anibe

Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali

All'Assometano

All'Associazione nazionale industriali del gas

All'Associazione nazionale industriali privati gas

Il testo unico in oggetto ha raccolto e riordinato le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per la disciplina delle cauzioni e degli esoneri cauzionali nei settori fiscali degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, occorre ora fare riferimento alle norme contenute nel richiamato testo unico.

Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni che disciplinano tale materia e vengono fornite, per la necessaria uniformità di indirizzo, istruzioni per la concessione e per il mantenimento degli esoneri cauzionali.

1. DISCIPLINA GENERALE DELLE CAUZIONI E DEGLI ESONERI CAUZIONALI
(Presupposti normativi. Soggetti obbligati. Misura delle cauzioni)

A) *Cauzione per il deposito.*

L'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del testo unico prevede, in generale, tra gli obblighi imposti al titolare del deposito fiscale, quello di prestare la cauzione che, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli tributi, è pari al 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Qualora detta misura sia inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle prescritte scadenze, l'importo della cauzione deve essere ragguagliato al suddetto ammontare.

Nel caso in cui, per il numero e l'entità delle movimentazioni effettuate o per altri fattori (ad es.: variazioni aliquote), si determinasse un aumento superiore al 10% della cauzione prestata, occorrerà procedere all'integrazione della stessa, ai sensi dell'art. 64 del testo unico. Analogamente, nell'ipotesi in cui si verificasse un decremento superiore alla suddetta percentuale, si può chiedere l'adeguamento in diminuzione dell'importo della cauzione. Va, inoltre, evidenziato che, in presenza di cauzione prestata da altri soggetti (ad es.: dal proprietario della merce, dal titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare.

Come già precisato con il telescritto prot. n. 148/UDC.CM del 29 febbraio 1996, la cauzione per l'eserci-

zio di depositi fiscali è unica e deve garantire l'amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza (superiori ai cali legali) sia per la mancata corresponsione dell'imposta sui prodotti immessi in consumo.

La norma sopracitata prevede, poi, l'esonero *ex lege* dal prestare la cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le aziende municipalizzate che non sono, quindi, tenute ad inoltrare istanze per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo, mentre dà facoltà all'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

B) *Cauzione per il trasporto.*

L'art. 6 del testo unico (v. anche art. 23 del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210), concernente il regime generale della circolazione nazionale ed intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, prevede, al comma 2, che il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati. Tale garanzia, che per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale ha validità solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana, è distinta da quella prevista per l'esercizio del deposito fiscale ed è sempre dovuta (salva l'eccezione riguardante gli oli minerali, e di cui è cenno nel successivo paragrafo 2) e può essere prestata, in luogo del depositario autorizzato, dal trasportatore o dal proprietario della merce.

Si rammenta che, ai sensi del decreto 13 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1994, la garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri dell'Unione europea, deve essere prestata, come per la merce che circola nello Stato, nella misura del 10% dell'imposta nazionale gravante ovvero, se l'aliquota interna è zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.

C) *Cauzione per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali.*

Alla prestazione della garanzia (senza possibilità di esonero), nella misura del 100% dell'imposta gravante sui prodotti ricevuti in regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati o meno, non titolari di depositi fiscali, che nell'esercizio della loro attività ricevono tali prodotti (art. 8 del testo unico), nonché i rappresentati fiscali (art. 9 del testo unico).

D) *Prestazione e svincolo della cauzione.*

La cauzione va prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato (in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Se è prestata mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative, l'accettazione della cauzione spetta alla direzione compartimentale che provvede altresì al successivo svincolo, sentiti gli uffici competenti sugli impianti.

2. CAUZIONI ED ESONERI CAUZIONALI PER IL SETTORE DEGLI OLI MINERALI

Per l'esercizio dei depositi fiscali di oli minerali e per la circolazione degli stessi prodotti in sospensione da accisa vale la disciplina generale in materia di cauzioni in precedenza illustrata, con le particolarità di seguito indicate.

Si premette che sono soggetti a cauzione, relativamente all'esercizio dei depositi fiscali, gli oli minerali in regime sospensivo per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del testo unico, un livello di accisa. Sono esclusi, invece, dall'obbligo della cauzione gli oli minerali che, ai sensi del successivo comma 2, si trovano fuori dal campo di applicazione dell'accisa e che sono tassati solamente allorché destinati agli usi di combustione e carburazione.

Per la circolazione, sia nazionale che intracomunitaria, degli oli minerali in regime sospensivo, la cauzione è sempre dovuta, salva la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di accordare l'esonero cauzionale limitatamente ai trasferimenti effettuati via mare o mediante oleodotti (art. 6, comma 2, del testo unico).

Ai sensi, poi, dell'art. 21, comma 3, del testo unico, che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti «sensibili») le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell'Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29 febbraio 1996); la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all'imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente.

Per l'esercizio dei depositi commerciali di oli minerali (escluso il G.P.L. per uso combustione), denaturati o condizionati ai sensi dell'art. 17, comma 4, ultimo periodo, del testo unico, deve essere prestata cauzione (salva la concessione dell'esonero), ai sensi del successivo art. 25, comma 6, nella misura prevista, in generale, per i depositi fiscali, tenendo conto che il calcolo deve essere effettuato, per i prodotti soggetti ad imposta ridotta (come la benzina ed il gasolio destinati ad usi agricoli), prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa.

Per quanto riguarda il prodotto denominato «biodiesel», sottoposto alla disciplina di cui all'art. 21, comma 6, del testo unico, va precisato che tale prodotto in regime sospensivo è soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per il gasolio.

Per i trasferimenti intracomunitari con D.A.A. del «biodiesel» destinato all'autotrazione (art. 21 del

decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210), va prestata la cauzione nella misura del 10% dell'imposta prevista per il gasolio.

Per l'esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della cauzione, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del testo unico, è pari al 5% dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di prodotto presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese e deve essere prestata dagli obbligati al pagamento dell'accisa (esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori); per la concessione dell'esonero cauzionale si applica il regime generale di cui agli articoli 5 e 6 del testo unico.

Per gli oli minerali soggetti ad accisa non armonizzata (oli lubrificanti e bitumi), la cui fase antecedente all'immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo (art. 61, commi 2 e 5, del testo unico), la misura della cauzione, dovuta per lo stoccaggio dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo, è pari a quella prevista in via generale (10% dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese).

Per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 5 del testo unico contenuto nel comma 2 del successivo art. 61 (v. rettifica ubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996), ai citati soggetti, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può essere accordato l'esonero cauzionale.

Per i trasferimenti dei lubrificanti e dei bitumi non è dovuta la cauzione, in quanto l'art. 61, comma 2, del testo unico estende a tali prodotti le disposizioni contenute nei commi 3 e 6 del precedente art. 6, con esclusione, quindi, del comma 2 del medesimo articolo che prevede l'obbligo della cauzione.

3. CAUZIONI ED ESONERI CAUZIONALI PER IL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del testo unico, per l'esercizio dei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche (ivi compresi la birra ed i prodotti alcolici intermedi), vale la disciplina generale (art. 5, comma 3, del testo unico). La cauzione è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:

2% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2) della lettera *a)* e 1) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 28 del testo unico;

5% per i magazzini di invecchiamento di cui al n. 7) della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 28 del testo unico;

10% per tutti gli altri impianti e magazzini.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del testo unico, la cauzione dovuta dal depositario, per i prodotti alcolici condizionati e contrassegnati, è pari al 100% dell'accisa su di essi gravante.

Per la circolazione sia nazionale che intracomunitaria dei suindicati prodotti alcolici in sospensione d'imposta vale il regime generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, è pari al 10% dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, ad eccezione dei prodotti alcolici condizionati e muniti di contrassegno fiscale, la cui cauzione è commisurata al 100% dell'accisa (v. art. 13 del testo unico e seguente paragrafo 4).

Per il vino la cauzione, in base alle attuali disposizioni, è prevista per i soli trasferimenti intracomunitari, ed è pari al 10% dell'imposta vigente nel Paese di destinazione.

Per quanto concerne la disciplina generale delle cauzioni dovute per l'esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia a quanto esposto nel punto 1.

4. CAUZIONI PER L'ACQUISTO DEI CONTRASSEGNI

L'art. 13, ai commi 5 e 7, prevede, per il ritiro dei contrassegni destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo ovvero prodotti di importazione, l'obbligo di prestare cauzione, senza possibilità di esonero, in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sui cennati prodotti; la cauzione viene incamerata nell'ipotesi prevista dal citato art. 13, comma 5.

La cauzione viene svincolata, per i prodotti nazionali, con l'applicazione dei contrassegni, in quanto subentra la cauzione prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se la ditta non ha ottenuto l'esonero per la cauzione relativa al deposito dei prodotti confezionati, la cauzione deve essere prestata per un importo di accisa che copra sia l'ammontare dell'imposta sui prodotti custoditi già confezionati sia quello per contrassegni non ancora applicati.

Per i prodotti comunitari, la cauzione viene svincolata quando la partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di arrivo, dove subentra la cauzione prestata per il deposito, ovvero quando la partita viene ricevuta da un operatore professionale o da un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare garanzia a norma degli articoli 8 e 9 del testo unico.

Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la presentazione della merce in dogana per l'importazione.

5. CAUZIONI ED ESONERI CAUZIONALI PER IL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Secondo quanto dispone l'art. 7, comma 1, del testo unico, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, i fabbricanti di energia elettrica, diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione, sono venuti a prestare la cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese, secondo i criteri fissati dal predetto art. 57, comma 1.

Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del testo unico.

6. COMPETENZA PE IL RILASCIO DEGLI ESONERI CAUZIONALI

La competenza per il rilascio del provvedimento di esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni spetta ai direttori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, per le cauzioni relative ad impianti ubicati nell'ambito del proprio territorio, ed al direttore centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, per le cauzioni relative ad impianti situati nell'ambito territoriale di più direzioni compartimentali.

Resta salva la competenza del capo della circoscrizione doganale per i depositi doganali di oli minerali di proprietà privata che, oltre a detenere merce estera, custodiscono anche merce in regime sospensivo secondo quanto disposto dall'art. 220 del regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e dalla circolare 660/DOG/117 del 31 ottobre 1977, prot. n. 9643/XI.

7. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'ESONERO CAUZIONALE

A) *Adempimenti degli operatori.*

La ditta interessata ad ottenere l'esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente. Nell'istanza devono altresì essere indicati gli impianti di cui è titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa, l'ubicazione degli stessi, nonché l'ammontare globale dell'esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l'ammontare della cauzione, né specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilità.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato del competente tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonché la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa;

2) copia dell'ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, nonché della relazione di certificazione da parte della società di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, deve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

3) certificato della camera di commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta.

Si fa presente che, per effetto della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 codice civile, la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le camere di commercio.

L'istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all'ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al criterio esposto al paragrafo 6.

B) *Adempimenti degli uffici.*

Per stabilire se la ditta e affidabile e di notoria solvibilità, dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell'impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali.

Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all'esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economico-finanziari necessari per una valutazione più completa della gestione aziendale.

Le direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l'istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarità, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o di diniego dell'esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678 relativo al «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241...» (area 1, punto 101), il termine per la concessione dell'esonero dal prestare cauzione da parte della direzione centrale è stabilito in novanta giorni (per gli esoneri di competenza delle direzioni compartimentali è stato proposto l'adeguamento a detto termine).

8. PROVVEDIMENTI DI ESONERO (CONTENUTO, DURATA ED OBBLIGHI)

Il provvedimento di concessione dell'esonero viene rilasciato con validità a tempo illimitato e, per casi particolari debitamente motivati, può essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato.

L'esonero può essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso in cui sia motivata la impossibilità di indicare l'ammontare della cauzione, anche per importo non determinato. Il provvedimento deve contenere, oltre alla ragione sociale codice fiscale e sede legale della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi:

i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali viene accordato l'esonero

il tipo e, se concesso per importo determinato, l'ammontare complessivo dell'esonero accordato, la sua ripartizione per singoli uffici, con l'indicazione della possibilità che i competenti uffici finanziari consentano direttamente, a richiesta della ditta beneficiaria, il trasferimento di tutto o parte dell'importo agli stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari;

l'indicazione che il provvedimento di esonero può essere revocato in qualsiasi momento, allorché la ditta non ottemperi all'obbligo di presentazione della copia del bilancio, depositato a norma di legge, entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) senza aver comprovato l'impossibilità di detta presentazione, ovvero quando intervengano dubbi sulla affidabilità e solvibilità della ditta ammessa al beneficio.

Si fa presente che sia nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di ammissione sia nell'ipotesi di revoca dell'esonero già concesso, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione. Nel caso di revoca, inoltre, deve essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai sensi dell'art. 5 - comma 3, lettera *a)* - del testo unico), entro il quale va prestata la cauzione, pena la revoca della licenza in caso di omissione di tale adempimento.

9. MANTENIMENTO DELL'ESONERO

Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute, ai fini del mantenimento dello stesso, a presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, copia del bilancio, regolarmente depositato a norma di legge, comprensivo della nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione, se richiesta dalla legge.

Si ricorda che gli uffici finanziari che vengano a conoscenza di elementi che possono far dubitare della sussistenza dei requisiti di solvibilità e di affidabilità della ditta ammessa all'esonero devono subito segnalarli alle direzioni compartimentali e, queste ultime, alla direzione centrale per gli esoneri di sua competenza, onde consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti con la necessaria tempestività.

10. SANZIONI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI ESONERO

Qualora l'Amministrazione accerti il venir meno dei requisiti di solvibilità e di affidabilità nei confronti della ditta titolare di esonero o che la stessa non abbia ottemperato, entro il termine stabilito, all'obbligo della presentazione annuale di copia del bilancio, l'ufficio che ha concesso l'esonero procede alla sua revoca, fissando, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del testo unico, il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per prestazione della cauzione nella misura dovuta.

Nel caso in cui la ditta non ottemperi a tale adempimento entro il termine stabilito, si rende applicabile il disposto di cui all'art. 5, comma 5, del testo unico che prevede la revoca della licenza fiscale di esercizio.

Si ricorda, altresì, che, qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 64 del testo unico, deve provvedervi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte dell'ufficio. Il mancato adempimento entro il suddetto termine comporta la revoca della licenza ffiscale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 64.

Restano validi gli esoneri già concessi in base alle precedenti norme che si intendono accordati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del vigente testo unico.

Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo a partecipazione statale maggioritaria (con oltre il 50% delle quote azionarie), possono considerarsi di notoria solvibilità. Per tali ditte la competenza a concedere l'esonero spetta alla direzione centrale sulla base delle informazioni fornite dagli organi statali detentori delle predette quote azionarie, alla quale, pertanto, devono essere direttamente inoltrate le relative istanze.

Resta inteso che, qualora venga meno la quota maggioritaria, le ditte interessate sono tenute a comunicario prontamente alla direzione centrale. In tal caso potranno richiedere l'ammissione all'esonero secondo la procedura prevista al paragrafo 7, valevole per le ditte affidabili e di notoria solvibilità.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni.

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
DEL GIUDICE

97A4321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 maggio 1997

Dollaro USA	1690,56
ECU	1933,32
Marco tedesco	993,34
Franco francese	293,94
Lira sterlina	2768,97
Fiorino olandese	882,94
Franco belga	48,116
Peseta spagnola	11,735
Corona danese	260,85
Lira irlandese	2554,94
Dracma greca	6,216
Escudo portoghese	9,812
Dollaro canadese	1222,56
Yen giapponese	14,515
Franco svizzero	1196,94
Scellino austriaco	141,13
Corona norvegese	238,24
Corona svedese	219,30
Marco finlandese	329,83
Dollaro australiano	1287,36

97A4406

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Gemina - Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria (di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531) rilasciata con decreto-legge 16 aprile 1987, successivamente modificato con decreto interministeriale 12 aprile 1995, alla società «Gemina - Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Milano al n. 260900, codice fiscale 08402050150 è dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

97A4289

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 maggio 1997, tenuta dal comitato di sorveglianza del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 maggio 1997, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 — il prof. Francesco Ranalli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

97A4290

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042) e «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043) a tasso variabile emessi dalla Cassa.

Si rende noto che, avendo l'IRI chiesto di estinguere anticipatamente la propria esposizione debitoria, la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994, procederà al rimborso anticipato alla pari in unica soluzione alla data del 1° gennaio 1998 dei sottoindicati prestiti obbligazionari:

«Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» (cod. 53042);

«Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-2001» (cod. 53043).

97A4402

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n, 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia (sede di Piacenza) dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Piacenza):

settore scientifico-disciplinare: P01B «politica economica», disciplina «politica economica»;

settore scientifico-disciplinare: P01B «politica economica», disciplina «economia applicata»;

settore scientifico-disciplinare: P02E «economia degli intermediari finanziari», disciplina «economia delle aziende di credito».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4375

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a.s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
[illegible]
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189